

2012

comune di brusciano - na

PUC COMPONENTE strutturale

(L.R. n.16/2004 e Regolamento di Attuazione n.5/2011)

QCA. 1.25 - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Adottato con delibera di G.M. n°67-12/04/2012

Adeguato alle osservazioni con delibera di G.M. n°110 - 01/08/2012

sindaco

dr. Angelo Antonio Romano

ass. all'urbanistica

arch. Francesco Maione

resp. ufficio di piano

arch. Gaetano D'Amore

coordinatore scientifico L.U.P.T. univ.di napoli

prof.arch. Salvatore Visone

studi tematici:

arch. Guido Grosso

supporto progetto puc e vas

arch.Santina Calabrese

studio acustico

geol.Giovanni De Falco

studio geologico

ing. Antonio De Falco

studio idraulico

dr.Marco Bellucci

studio agronomico

arch. Tommaso Napolitano

elaborazioni programmatiche

geol. Giovanni Sposito

rilievo topografico





CITTA' DI BRUSCIANO (NA)

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Premessa

Il presente Regolamento di Attuazione disciplina, ai sensi dell'art. 6 comma 1 della Legge 447/1995 e s.m.i., le modalità di controllo ed abbattimento dell'inquinamento acustico generato da tutte le attività che all'interno del territorio comunale di Brusciano producono emissione rumorosa.

Ai sensi della L.R. 22 dicembre 2004 n. 16 "Norme sul Governo del Territorio", il presente Piano di Zonizzazione acustica è incluso tra gli elaborati tecnici allegati al Piano Urbanistico Comunale.



Capo I. Principi generali

Art.1 Zonizzazione acustica del territorio

La tutela del territorio del Comune di Brusciano (NA) da ogni forma di inquinamento che possa deteriorare la qualità dell'ambiente nel suo complesso rappresenta un fondamentale obiettivo dell'azione amministrativa.

Il territorio comunale è stato suddiviso in zone corrispondenti alle classificazioni previste nel D.P.C.M. 14 novembre 1997 in attuazione della Legge 447 del 26 ottobre 1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Art.2 Limiti

In applicazione del D.P.C.M. 14/11/97, per ciascuna classe acustica in cui è stato suddiviso il territorio sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per il periodo diurno (ore 06,00 – 22,00) e per il periodo notturno (ore 22,00 – 06,00).

Le definizioni di tali valori sono stabilite dall'art. 2 della Legge 447/95.



Tali valori, espressi in decibel ponderazione A, sono riassunti nella tabella seguente:

Classi di destinazione d'uso	Valori limite di emissione - dB(A) -		Valori limite assoluti di immissione - dB(A) -		Valori di attenzione Riferiti a 1 ora - dB(A) -		Valori di qualità - dB(A) -	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
CLASSE I	45	35	50	40	60	50	47	37
CLASSE II	50	40	55	45	65	55	52	42
CLASSE III	55	45	60	50	70	60	57	47
CLASSE IV	60	50	65	55	75	65	62	52
CLASSE V	65	55	70	60	80	70	67	57
CLASSE VI	65	65	70	70	80	80	70	70

Art.3 Zonizzazione acustica e strumentazione urbanistica

La Zonizzazione acustica costituisce un supporto per la gestione delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, nonché per gli usi del patrimonio edilizio, secondo principi di tutela dell'ambiente urbano ed extraurbano dall'inquinamento acustico.

Qualsiasi variante al PUC ed ai relativi strumenti attuativi deve obbligatoriamente essere improntata a principi dettati dalla Legge n.447 del 26 Ottobre 1995 tesi a salvaguardare il territorio del Comune di Brusciano dall'inquinamento acustico e deve essere coordinata con la Zonizzazione acustica del territorio comunale e con le presenti norme.



Art.4 Modalità di aggiornamento e revisione della Zonizzazione acustica

La Zonizzazione Acustica è soggetta a revisioni periodiche al fine di portare in conto variazioni sostanziali dei parametri caratterizzanti la classe acustica precedentemente assegnata (ad esempio: densità abitativa, commerciale ed artigianale). Durante dette revisioni si devono tenere in considerazione eventuali modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità urbana principale.

L'aggiornamento o la modificazione della Zonizzazione Acustica interviene anche contestualmente all'atto di adozione di varianti specifiche o generali al PUC.

Art.5 Monitoraggio delle emissioni rumorose

Allo scopo di confrontare i livelli massimi di rumore ed i valori di qualità attribuiti alle differenti zone acustiche con i livelli di rumorosità effettivamente presenti, vanno effettuate misurazioni del clima acustico del territorio comunale, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 marzo 1998. Il monitoraggio consente l'individuazione di eventuali interventi di bonifica, previsti nel piano di risanamento acustico di cui all'articolo successivo, in relazione all'entità del divario tra stato di fatto e livelli previsti dalla Zonizzazione Acustica.



Art.6 Piano di risanamento acustico

In attuazione della citata Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico (L. 447/95), la Zonizzazione Acustica persegue l'obiettivo del raggiungimento dei valori di qualità nell'emissione rumorosa all'interno del territorio comunale. Costituisce, inoltre, il riferimento per l'adozione del Piano di risanamento acustico di cui all'art. 7 della stessa legge, secondo le modalità stabilite nel citato D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 (in particolare nell'art. 6 comma 2), in base al confronto tra la rumorosità ambientale misurata o stimata negli ambiti del territorio comunale ed i limiti previsti dalle diverse classi acustiche in cui sono classificate le diverse zone del territorio comunale.



Capo II. Norme di salvaguardia ambientale e disciplina delle attività rumorose

Art.7 Rispetto dei limiti

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora deve rispettare le limitazioni previste dal D.P.C.M. 14/11/1997, fanno eccezione tutti quegli insediamenti per i quali sono stabiliti, con apposite norme, limitazioni diverse.

Nello specifico, occorre rispettare:

- i valori limite di emissione, riportati nella Tabella B allegata al D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*, misurati in prossimità della sorgente sonora e secondo la rispettiva classificazione in zone adottata dal Comune di Brusciano;
- i valori limite assoluti di immissione, riportati nella Tabella C allegata al D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*, misurati in prossimità dei ricettori all'esterno o nell'ambiente abitativo e secondo la classificazione in zone adottata dal Comune di Brusciano;
- i valori limite differenziali di immissione all'interno degli ambienti abitativi riportati nel D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*.

Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art.11 comma 1 della Legge 26 Ottobre 1995 n.447, i valori limiti assoluti di emissione ed immissione, di cui alle Tabelle B e C



allegata al D.P.C.M. del 14 Novembre 1997, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei valori limiti assoluti di immissione.

I valori limite differenziali di immissione non si applicano nelle aree classificate come classe VI e per la rumorosità prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime; da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali; da servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

Art.8 Localizzazione di attività rumorose

Tutte le attività potenzialmente inquinanti dal punto di vista acustico (attività produttive, sportive e ricreative, nonché servizi commerciali polifunzionali) devono essere attivate e gestite in modo da minimizzare la rumorosità immessa nell'ambiente esterno. L'insediamento di tali attività non deve avvenire, per quanto possibile, in edifici a prevalente destinazione residenziale.

Le attività artigianali devono essere collocate, per quanto possibile, nelle aree ad esse destinate (aree per gli insediamenti industriali ed artigianali). Per le attività artigianali particolarmente rumorose esistenti l'Amministrazione Comunale incentiverà interventi di delocalizzazione.

L'insediamento di attività ad elevato impatto acustico che si svolgono in periodo notturno (ad esempio dancing e piano-bar) deve avvenire in edifici



con limitata presenza di funzioni residenziali e dove sono presenti adeguate dotazioni a parcheggio utilizzabili per l'attività durante il periodo notturno.

Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta dell'attività primaria, sia quella indiretta causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo notturno. Il rumore diretto e quello indiretto non dovrà superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è prevista l'attività e per le zone limitrofe.

Le attività sportive particolarmente rumorose (ad esempio piste di Kart, tiro al piattello) dovranno essere localizzate lontano da edifici residenziali anche di tipo rurale.

L'insediamento di attività commerciali di tipo polifunzionale deve avvenire in edifici con assenza di funzioni residenziali dove sono presenti adeguate dotazioni a parcheggio utilizzabili durante il periodo del giorno in cui si svolgono le attività sopra menzionate.

Nel caso di presenza nell'area di edifici ad uso residenziale, la relazione di impatto acustico, di cui all'articolo successivo, dovrà verificare sia l'emissione sonora diretta che quella indiretta causata dal traffico indotto, con particolare riferimento al periodo di esercizio dell'attività. Il rumore diretto e quello indiretto non dovrà superare i valori limite di emissione ed immissione stabiliti per la zona dove è previsto l'insediamento e per le zone limitrofe.



Art.9 Relazione di impatto acustico

Il legislatore con il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n° 227 (pubblicato il 03/02/2012 in G.U. ed entrato in vigore il 18/02/2012) ha provveduto ad apportare delle semplificazioni circa le procedure per la presentazione della documentazione di impatto acustico.

Infatti, il suddetto decreto all'Allegato B (di cui si allega una copia) individua delle attività a bassa rumorosità, per le quali non occorre presentare alcuna documentazione.

Nello specifico il decreto dispone che sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di impatto acustico le attività a bassa rumorosità individuate (ad es. Attività alberghiera, attività agro-turistica, ristoranti, attività sportive, etc. etc) fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agro-turistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi della Legge 447/1995.

Tuttavia, qualora non vengano superati i limiti di emissione di rumore, questo anche per le attività non indicate in precedenza, cioè non incluse nell'Allegato B del DPR 227/2011, resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 8 comma 5 della Legge 26 ottobre 1995 n° 447.

In tutti i casi in cui le attività comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio



comunale, oppure ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal DPCM del 14 novembre 1997, è fatto obbligo di presentare la documentazione di cui alla Legge 447/1995 predisposta da un tecnico competente in acustica.

In conclusione, deve essere allegata la documentazione di impatto acustico alla domanda per il rilascio di Permesso a costruire o Denuncia di Inizio Attività (qualora consentito ai sensi di legge), relativamente a qualsiasi intervento, compresa la variazione di destinazione d'uso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per le seguenti attività nel caso in cui le stesse comportino emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale:

- a. Opere soggette a valutazione di impatto ambientale;
- b. Aeroporti, avio superfici, eliporti;
- c. Discoteche;
- d. Attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- e. Attività di trasformazione di prodotti agricoli e/o origine animale;
- f. Strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
- g. Artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, attività di rottamazione;
- h. Ipermercati, supermercati e centri commerciali e direzionali;
- i. Parcheggi, aree e magazzini di transito, attività di spedizioniere;



- j. Impianti tecnologici quali impianti di cogenerazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, etc.,
- k. Ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- l. Strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade di quartiere), F (strade locali).

La documentazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato (Tecnico Competente in Acustica Ambientale), ai sensi dell'art. 2 della Legge 447/95 deve contenere:

1) la descrizione della tipologia della nuova opera o attività, del ciclo produttivo o tecnologico, degli impianti, delle attrezzature e dei macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo;

2) la planimetria dell'area ove sarà insediata la nuova opera o attività, con particolare riferimento alla collocazione delle sorgenti e dei ricettori più esposti. La planimetria dovrà essere prodotta in scala adeguata così da garantirne una chiara leggibilità;

3) l'indicazione delle classi acustiche di destinazione d'uso del territorio interessato dalla nuova opera o attività;

4) l'indicazione dei valori limite di emissione, di immissione e di qualità, in tutte le zone potenzialmente esposte alla propagazione sonora del nuovo insediamento;

5) i dati, le informazioni e le caratteristiche di emissione delle sorgenti, anche in relazione alla loro eventuale variabilità;



6) **se necessario**, i dati e le informazioni sulla densità e sulle caratteristiche del traffico veicolare interessanti le strutture viarie esistenti nonché la previsione dell'eventuale incremento dovuto al nuovo insediamento, con riferimento alla variazione dei livelli di rumore;

7) la stima dei livelli sonori determinati dalla nuova opera allorché realizzata nonché dalla nuova attività allorché a regime, con particolare riferimento ai livelli di emissione e di immissione assoluti sui ricettori più esposti (clima acustico previsionale). Tali livelli sonori dovranno essere confrontati con i valori limite di tutte le aree interessate dal rumore prodotto dalla nuova opera od attività, secondo la classificazione acustica delle aree medesime.

In caso di variazione del clima acustico preesistente, dovranno essere valutati i valori di immissione previsti all'interno delle unità abitative più esposte, sia a finestre aperte che chiuse, al fine di ottenere una verifica previsionale del rispetto dei valori limite differenziali;

8) **se necessario**, le informazioni sulle eventuali opere di mitigazione del rumore per il contenimento delle emissioni e delle immissioni;

9) il programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente allorché l'opera sarà realizzata o l'attività sarà insediata ed a regime. La relazione contenente gli esiti delle misure di verifica deve pervenire al Comune entro il termine che sarà stabilito nel provvedimento di concessione, abilitazione, licenza o autorizzazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della legge n°447/95;

10) dovranno inoltre essere prodotti i seguenti allegati



- Copia Decreto d'iscrizione negli elenchi regionali dei tecnici competenti in acustica ambientale;
- Copia del certificato di taratura del fonometro utilizzato.

La documentazione di cui al presente paragrafo, predisposta da un tecnico competente in acustica ambientale, potrà non contenere tutto quanto ivi previsto solo se verrà giustificata tecnicamente l'inutilità di ogni singola informazione omessa. Il Comune potrà accettare la documentazione ovvero chiedere le integrazioni ritenute necessarie.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere presentata da parte del richiedente una dichiarazione in cui certifica che la nuova attività non comporta una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni rumorose. Nel caso fosse previsto un aumento della rumorosità ambientale, il richiedente dovrà presentare una relazione di impatto acustico come sopra descritto.

L'esercizio di tutte le attività di cui sopra è subordinato al rilascio, sulla base della documentazione presentata e dei controlli finali, di un **Nulla osta** da parte del Comune di Brusciano.

Il cittadino interessato all'ottenimento del nulla osta di impatto acustico deve presentare:

- ✓ Domanda a firma del titolare dell'attività, indirizzata al Sindaco (per il modulo di richiesta, vedi allegati - Appendice 2);
- ✓ Relazione tecnica di impatto acustico in duplice copia (di cui una in originale) a firma di un tecnico competente iscritto negli elenchi



regionali (ai sensi dell'art. 2 legge n. 447/95), sottoscritta dal titolare dell'attività, secondo lo schema sopra descritto.

Il nulla-osta verrà rilasciato al richiedente, ed inviato per conoscenza alla A.S.L. competente per il territorio (Unità Operativa Prevenzione Collettiva).

Il nulla osta è revocabile qualora sia stato emanato in base a dichiarazioni non veritiere del richiedente o qualora le Autorità preposte al controllo e alla vigilanza abbiano accertato condizioni difformi da quelle dichiarate.

Art.10 Relazione di previsione del clima acustico

E' fatto obbligo di produrre una documentazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamento:

- 1) scuole ed asili nido,
- 2) ospedali,
- 3) case di cura e riposo,
- 4) parchi pubblici urbani ed extraurbani,
- 5) nuovi insediamenti residenziali prossimi ad infrastrutture viarie ad intenso traffico o a strutture.

La documentazione previsionale del clima acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di cambiamento di destinazione d'uso di edifici esistenti, in edifici destinati ad usi scolastici, ospedalieri e case di cura e riposo.



Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale.

Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la documentazione di impatto acustico.

La relazione di previsione del clima acustico, redatta da un tecnico abilitato, dovrà essere costituita dai seguenti punti:

- a) Valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate eseguita mediante modelli e misurazioni acustiche;
- b) Valutazione del rispetto dei requisiti di fonoisolamento indicati nel D.P.C.M. del 5 dicembre 1997 *“Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”* e successive modifiche ed integrazioni;
- c) indicazione delle eventuali misure previste per ridurre l'esposizione al rumore negli insediamenti da realizzare.

Art.11 Relazione di impatto acustico da allegare ai progetti di opere stradali e infrastrutture di trasporto

E' fatto obbligo ai soggetti pubblici e privati di porre in atto tutti i possibili accorgimenti atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico nei confronti degli insediamenti esposti e di redigere Relazione di impatto



acustico da allegare ai progetti, che dovranno prevedere il rispetto della Normativa specifica, contenente i seguenti punti:

- a) Rilevazioni fonometriche per la valutazione della rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) Valutazione dei flussi di traffico veicolare distinto per categorie dei veicoli;
- c) Valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto dei Limiti previsti nella Normativa specifica;
- d) Proposta dei dispositivi finalizzati al contenimento degli effetti di inquinamento acustico;
- e) La verifica del rispetto dei limiti sonori massimi stabiliti dai regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della Legge n.447 del 26.10.1995 all'interno delle fasce di rispetto della specifica infrastruttura;
- f) La verifica dei limiti massimi e di qualità di zona previsti dalla Zonizzazione acustica al di fuori delle fasce di rispetto definite dai regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della Legge n.447 del 26.10.1995 e da rilevare al limite delle zone edificate o da edificare.



Art.12 Prescrizioni generali e documentazione da produrre in sede di presentazione di istanze di autorizzazione alla formazione di Piani urbanistici esecutivi.

In sede di presentazione di Piani esecutivi, con riferimento all'assetto planovolumetrico, alla distribuzione dei fattori di carico urbanistico e dei diversi usi e destinazioni di progetto, dovranno essere forniti tutti gli elementi utili ai fini dell'assegnazione del comparto all'una o all'altra delle previste classi di zonizzazione acustica, ovvero alla suddivisione dello stesso in sub-comparti caratterizzati da differenti classi acustiche, in funzione delle loro destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ecc.).

L'approvazione dei Piani esecutivi comporterà l'automatico aggiornamento della Zonizzazione acustica.

Nella definizione dell'assetto planovolumetrico dei suddetti Piani dovrà, inoltre, essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante da strade, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare, nella distribuzione delle volumetrie sull'area dell'intervento dovranno essere, di norma, osservati distacchi dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto. In subordine, ai fini del rispetto dei limiti di rumorosità, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione degli edifici.

Ai Piani esecutivi dovrà essere allegata una relazione di impatto acustico, redatta da un tecnico abilitato, che dovrà contenere:



- a) le rilevazioni fonometriche per la valutazione del livello di rumorosità ambientale allo stato di fatto;
- b) la valutazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale;
- c) la localizzazione e descrizione degli eventuali impianti tecnologici rumorosi e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale;
- d) la valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in oggetto, la verifica dei valori limiti di emissione ed immissione massimi di zona previsti dalla Zonizzazione acustica e la verifica del criterio differenziale di cui all'art.4 del D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*".

Le eventuali opere di protezione passiva dovranno risultare progettate ed attuate contestualmente con le opere di urbanizzazione primaria, risultando inoltre la loro completa realizzazione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di abitabilità da parte degli edifici alla cui protezione esse risultano destinate.



Capo III. Disciplina delle attività rumorose e temporanee

Art.13 Definizione di attività rumorosa temporanea

Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili e che viene svolta all'aperto o in un strutture precarie, o comunque, al di fuori di edifici o insediamenti aziendali.

Sono da escludersi le attività ripetitive o ricorrenti svolte nell'ambito di altri processi produttivi continuativi.

A titolo esemplificativo, sono attività rumorose a carattere temporaneo quelle svolte in cantieri edili stradali e assimilabili, le attività svolte sotto forma di serate musicali o comizi, concerti, luna park, le manifestazioni sportive e tutte le altre occasioni assimilabili che necessitano dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione.

Per tali attività l'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere una deroga rispetto ai valori limiti di emissione ed ai valori limite assoluti e differenziali di immissione di cui al D.P.C.M. del 14 Novembre 1997 "*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore*" se sono rispettati gli adempimenti e le prescrizioni riportati nei successivi articoli.



Art.14 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili

L'autorizzazione in deroga per i cantieri edili, stradali ed assimilabili (Vedi Allegati – Appendice 2) viene rilasciata contestualmente al titolo abilitativo edilizio e contiene almeno le seguenti prescrizioni:

- ❖ Le attrezzature e gli impianti devono essere impiegati attuando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per minimizzare l'immissione di rumore nell'ambiente;
- ❖ Le sorgenti di rumore "fisse" (betoniere, compressori, gruppi elettrogeni, etc) dovranno essere ubicati in posizione schermata (anche con schermi provvisori, quali cumuli di materiale da costruzione, cumuli di sabbia, etc) rispetto ai ricettori sensibili all'esterno del cantiere;
- ❖ E' vietato apportare alle attrezzature modifiche che comportano una maggiore emissione di rumore.

L'apertura di cantieri edili, stradali ed assimilabili nell'ambito dei quali si preveda l'uso con carattere non occasionale di attrezzature o macchine rumorose (ad esempio motocompressori, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori, pale caricatrici, betoniere fisse) è subordinata al preventivo deposito di una relazione di impatto acustico contenente almeno:

- ✓ descrizione del tipo di macchine di cui si prevede l'impiego;
- ✓ localizzazione delle macchine all'interno del cantiere;
- ✓ tipo delle eventuali schermature acustiche utilizzate per limitare le emissioni rumorose;



- ✓ tempo medio giornaliero e numero di giornate di utilizzo previsto;
- ✓ valore di emissione di rumore delle singole sorgenti;
- ✓ la distanza e l'ubicazione degli edifici occupati esposti alla propagazione del rumore;
- ✓ il percorso di accesso e le aree di carico e scarico dei materiali e dei rifiuti;
- ✓ valore previsto del livello equivalente di rumorosità in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi autorizzati in deroga nei cantieri può essere consentita nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.30 nel periodo in cui vige l'ora solare e dalle 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 nel periodo in cui vige l'ora legale.

Tutte le altre attività all'interno del cantiere sono consentite nel normale orario di lavoro.

Durante il periodo notturno non è consentito derogare ai limiti di rumorosità previsti dalla classe acustica cui appartiene la zona del cantiere.

I lavori a carattere di urgenza, necessari per la salvaguardia dell'incolumità della popolazione, per ripristinare l'erogazione di servizi pubblici essenziali possono essere eseguiti in deroga agli orari ed a tutti gli adempimenti amministrativi previsti dalla presente normativa.



Art.15 Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili.

L'Amministrazione Comunale individua, all'interno del proprio territorio, le aree su suolo pubblico da destinare ad attività di intrattenimento anche a carattere temporaneo e/o mobile e/o all'aperto e/o in strutture precarie. Tali aree devono essere individuate, per quanto possibile, secondo criteri che tendono a ridurre l'impatto acustico dell'attività da autorizzare in deroga.

L'autorizzazione in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico, od aperto al pubblico (Vedi Allegati – Appendice 2), deve intendersi compresa nella licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici nel caso in cui la loro durata temporale non ecceda 3 giorni complessivi anche non consecutivi nell'arco di un bimestre.

L'impiego, all'aperto o in strutture precarie, di strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose deve essere interrotto in periodo notturno entro le ore 24.00 e deve comunque garantire:

1. un livello equivalente sonoro non superiore a 75 dBA misurato in facciata agli edifici residenziali esposti;
2. una differenza tra livello equivalente sonoro lineare e livello equivalente sonoro pesato con curva di ponderazione A, entrambi misurati in facciata agli edifici residenziali esposti, non superiore a 10 dB;

Manifestazioni all'aperto o in strutture precarie di durata superiore a 3 giorni anche non consecutivi nell'arco di un bimestre, dovranno ottenere formale autorizzazione dal Comune di Brusciano previa presentazione di una relazione di impatto acustico da allegare alla domanda per spettacoli e



intrattenimenti pubblici. Tale relazione dovrà contenere la localizzazione di impianti ed attrezzature rumorose necessarie per il tipo di manifestazione, la perimetrazione dell'area interessata alla manifestazione, la durata temporale della manifestazione, una attestazione che strumenti musicali, amplificatori, altoparlanti o apparecchiature rumorose in genere di cui si prevede l'uso, in seguito agli accorgimenti adottati, diano luogo a:

1. un livello equivalente sonoro non superiore a 80 dBA misurato sul perimetro esterno dell'area interessata dalla manifestazione;
2. un livello equivalente sonoro non superiore a 70 dBA misurato in facciata agli edifici residenziali esposti;
3. una differenza tra livello equivalente sonoro lineare e livello equivalente sonoro pesato con curva di ponderazione A, entrambi misurati in facciata agli edifici residenziali esposti, non superiore a 10 dB.

L'impiego delle apparecchiature rumorose dovrà in ogni caso essere interrotto durante il periodo notturno entro le ore 24.00.

Per tutte le attività non rientranti nei limiti temporali (entro le ore 24.00) il responsabile dovrà indirizzare al Sindaco domanda di deroga (Allegato 3) almeno 15 gg. prima dell'inizio della manifestazione. Il Sindaco può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente Regolamento.

Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate all'aperto a supporto dell'attività principale licenziata (ad esempio piano-bar, serata musicale, karaoke, cabaret, ecc. e comunque tutte quelle soggette all'autorizzazione ex art.68 e 69 TULPS) con tutte le limitazioni sopra indicate.



Art.16 Prescrizioni per l'impiego di attrezzature rumorose con carattere temporaneo.

Macchine agricole: l'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione ed adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi in deroga ai limiti della classificazione acustica è consentito dalle ore 6,00 alle ore 21,00 dei giorni feriali e dalle ore 7,00 alle ore 13,00 nei giorni festivi.

Macchine da giardino: l'impiego di macchine ed impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 e nei giorni festivi e al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori di giardinaggio devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle zone circostanti ai livelli più bassi consentiti dalla tecnica corrente ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

Altoparlanti: l'impiego di altoparlanti installati su veicoli, ai sensi del Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Cannoncini spaventapasseri: l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri" per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati è consentito a distanza superiore a 200 metri dalle abitazioni residenziali ed è comunque vietato durante il periodo notturno.



Allarmi antifurto: i sistemi di allarme antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 15 minuti primi. Nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

Art.17 Prescrizioni per il servizio comunale di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere articolato in modo da contenere per quanto possibile l'inquinamento acustico, in particolare durante le ore notturne. I tempi di stazionamento degli automezzi di dimensioni più grandi utilizzati per la compattazione ed il trasporto finale devono essere ridotti al minimo; i punti di stazionamento devono essere ubicati, per quanto possibile, lontano dagli edifici utilizzati per civili abitazioni; durante attese prolungate gli automezzi devono essere tenuti spenti. I macchinari e mezzi utilizzati per la raccolta, la compattazione ed il trasporto devono soddisfare i requisiti corrispondenti ai livelli sonori minimi compatibili con le tecnologie esistenti; i contenitori devono essere scelti in modo tale da ridurre la rumorosità durante le operazioni di svuotamento.

In caso di affidamento a terzi, le Ditte interessate al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dovranno presentare una relazione di



impatto acustico atta a dimostrare che le modalità e le tecnologie del servizio offerto sono indirizzate anche al contenimento dell'inquinamento acustico.

La relazione di impatto acustico del servizio dovrà contenere:

1. modalità di svolgimento del servizio;
2. caratteristiche di emissione sonora degli automezzi utilizzati durante il servizio;
3. caratteristiche costruttive dei contenitori;
4. ubicazione dei punti di raccolta e compattazione;
5. orari e tempi necessari per le operazioni;
6. stima dei livelli sonori in prossimità delle facciate degli edifici più esposti durante le operazioni di compattazione.

Nella fase di aggiudicazione del servizio, l'Amministrazione Comunale valuterà e terrà in conto i risultati della relazione di impatto acustico.



Capo IV. Vigilanza e sanzioni

Art.18 Vigilanza.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica è esercitata dal personale del Comune di Brusciano che si avvarrà durante i controlli del Corpo di Polizia Municipale e delle strutture dell'Agenzia Regionale dell'Ambiente.

Al personale incaricato delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni di cui all'art.14 comma 3 della Legge n.447 del 26 ottobre 1995.

Ove dai controlli effettuati, risultasse l'inosservanza delle prescrizioni normative, il Sindaco, indipendentemente dalle sanzioni penali e amministrative, diffida gli interessati ad adeguarsi entro un congruo termine. In caso di inosservanza della diffida, il Sindaco può ordinare, avuto riguardo ai danni per la salute pubblica e per l'ambiente, la sospensione dell'attività ovvero, ove possibile, la chiusura dei singoli impianti o macchinari che generano l'inquinamento per il tempo necessario all'adeguamento degli stessi alle prescrizioni contenute nella diffida, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. Ove l'interessato, anche dopo il periodo di sospensione, continuasse a non adeguarsi alle prescrizioni, è ordinata, da parte dello stesso Sindaco, la chiusura definitiva dell'attività o il fermo degli impianti e dei macchinari che generano le emissioni indebite.



Resta fermo quanto disposto dall'art.9 delle Legge n.447 del 26 ottobre 1995, in materia di ordinanze contingibili ed urgenti.

Art.19 Sanzioni amministrative.

Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

1. chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissione sonora, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'art.2 comma 1 lettere e) e f) della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 fissati dal D.P.C.M. del 14 Novembre 1997, e pertanto violi l'art.5 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 5164,57;
2. chiunque non ottemperi alla presentazione preventiva delle relazioni di impatto acustico di cui agli artt. 7, 8, 9 e 10 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 5164,57;
3. fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art.9 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.032,91 a euro 10.329,14;



4. chiunque violi i regolamenti di esecuzione di cui all'art.11 della Legge n. 447 del 26 ottobre 1995, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 10.329,14;
5. chiunque violi le prescrizioni relative all'impiego di attrezzature rumorose o agli orari previsti per i cantieri edili, stradali o assimilabili di cui all'art.12 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 1.549,37;
6. chiunque violi le prescrizioni relative alle manifestazioni all'aperto in luogo pubblico od aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili di cui all'art.13 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 1.549,37;
7. chiunque violi le prescrizioni relative per l'impiego di attrezzature rumorose di carattere temporaneo di cui all'art.14 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258,23 a euro 1.549,37;
8. chiunque violi le prescrizioni relative alla raccolta di rifiuti solidi urbani di cui all'art.16 delle norme di attuazione del piano di zonizzazione acustica, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,46 a euro 5.164,57;

I sopraelencati importi sono raddoppiati in caso di recidiva.

I proventi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono introitati nel bilancio del Comune.

**APPENDICE 1 DPR 227/2011 art. 4 comma 1 Allegato B “Attività a bassa rumorosità”**

ALLEGATO B

*(previsto dall'articolo 4)*Categorie di attività di cui all'articolo 4,
comma 1

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.
25. Centro massaggi e solarium.
26. Piercing e tatuaggi.
27. Laboratori veterinari.
28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
31. Lavanderie e stirerie.
32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.



35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
42. Liuteria.
43. Laboratori di restauro artistico.
44. Riparazione di beni di consumo.
45. Ottici.
46. Fotografi.
47. Grafici.



APPENDICE 2

Si allegano, per opportunità, gli schemi dei modelli di richiesta al Sindaco delle seguenti attività rumorose:

- ✚ RICHIESTA NULLA OSTA IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE O AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER **ATTIVITA' TEMPORANEA DI CANTIERE EDILE**;
- ✚ RICHIESTA NULLA OSTA IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE PER **ATTIVITA' PERMANENTE** DI NUOVA ISTITUZIONE O MODIFICA/POTENZIONAMENTO DI ATTIVITA' ESISTENTE;
- ✚ RICHIESTA NULLA OSTA IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE O AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER **ATTIVITA' TEMPORANEA** (AD ECCEZIONE DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE EDILE PER LA QUALE E' PREVISTA MODULISTICA SPECIFICA).



CAPO I.	PRINCIPI GENERALI	2
ART.1	ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO	2
ART.2	LIMITI	2
ART.3	ZONIZZAZIONE ACUSTICA E STRUMENTAZIONE URBANISTICA	3
ART.4	MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E REVISIONE DELLA ZONIZZAZIONE ACUSTICA.....	4
ART.5	MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI RUMOROSE	4
ART.6	PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	5
CAPO II.	NORME DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE	6
ART.7	RISPETTO DEI LIMITI.....	6
ART.8	LOCALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSE.....	7
ART.9	RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	9
ART.10	RELAZIONE DI PREVISIONE DEL CLIMA ACUSTICO	14
ART.11	RELAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO DA ALLEGARE AI PROGETTI DI OPERE STRADALI E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO	15
ART.12	PRESCRIZIONI GENERALI E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DI ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE ALLA FORMAZIONE DI PIANI URBANISTICI ESECUTIVI.	17
CAPO III.	DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE E TEMPORANEE	19
ART.13	DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ RUMOROSA TEMPORANEA	19
ART.14	PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER I CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	20
ART.15	PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER LE MANIFESTAZIONI ALL' APERTO IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI, LUNA PARK ED ASSIMILABILI.	22
ART.16	PRESCRIZIONI PER L'IMPIEGO DI ATTREZZATURE RUMOROSE CON CARATTERE TEMPORANEO..	24
ART.17	PRESCRIZIONI PER IL SERVIZIO COMUNALE DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI.	25
CAPO IV.	VIGILANZA E SANZIONI	27
ART.18	VIGILANZA.....	27
ART.19	SANZIONI AMMINISTRATIVE.....	28



COMUNE DI BRUSCIANO



RICHIESTA NULLA OSTA IMPATTO ACUSTICO
AMBIENTALE O AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI
LIMITI ACUSTICI PER ATTIVITA' TEMPORANEA DI
CANTIERE EDILE

Al Comune di Brusciano

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente a _____ in via
_____ n° _____ C.A.P. _____ in qualità di
_____ della società/ente o altro (specificare) esecutrice dei
lavori _____
sede legale a _____ in via _____
_____ n° _____ C.A.P. _____ n. registro imprese _____

Attività di cantiere per la realizzazione dell'opera _____

in Via _____

Pubblica

Privata

Permesso a costruire/DIA relativa all'opera n° _____ del _____

Rilasciato a /Presentata da _____

Sede legale _____

Chiede

- Rilascio nulla osta d'impatto acustico ambientale per cantieri edili**
- Autorizzazione in deroga ai limiti acustici definiti dal Piano di Zonizzazione Acustica e dalle Leggi vigenti.**

Dichiara che l'attività avrà la durata di gg. _____ dal _____ al _____ nei giorni della settimana di _____ con turni giornalieri _____

Allega relazione di impatto acustico del tecnico competente in acustica ambientale:

Dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000).

Allega fotocopia doc. di riconoscimento _____ n° _____
rilasciato da _____ il _____

Brusciano, _____

Firma



COMUNE DI BRUSCIANO



RICHIESTA NULLA OSTA IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE PER **ATTIVITA' PERMANENTE** DI NUOVA ISTITUZIONE O MODIFICA/POTENZIONAMENTO DI ATTIVITA' ESISTENTE

Al Comune di Brusciano

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente a _____ in via

_____ n° _____ C.A.P. _____

in qualità di: Legale rappresentante

Titolare (se trattasi di ditta individuale)

Conduttore (nei casi espressamente previsti dalla legge)

della società/ente o altro (specificare) _____

sede legale a _____ in via _____

_____ n° _____ C.A.P. _____ n. registro imprese _____

Chiede

Rilascio nulla osta d'impatto acustico ambientale per attività di nuova istituzione

Rilascio nulla osta d'impatto acustico ambientale per modifica/potenziamento di attività esistente.

per l'attività di _____

denominata _____

sita in via/piazza _____

Allega relazione di impatto acustico del tecnico competente in acustica ambientale:

Dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000).

Allega fotocopia doc. di riconoscimento _____ n° _____

rilasciato da _____ il _____ .

Brusciano, _____

Firma



COMUNE DI BRUSCIANO



RICHIESTA NULLA OSTA IMPATTO ACUSTICO AMBIENTALE O AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI PER **ATTIVITA' TEMPORANEA** (AD ECCEZIONE DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE EDILE PER LA QUALE E' PREVISTA MODULISTICA SPECIFICA)

Al Comune di Brusciano

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____

il _____ residente a _____ in via

_____ n° _____ C.A.P. _____

in qualità di: Legale rappresentante

Titolare (se trattasi di ditta individuale)

Conduttore (nei casi espressamente previsti dalla legge)

della società/ente o altro (specificare) _____

sede legale a _____ in via _____

_____ n° _____ C.A.P. _____ n. registro imprese _____

Chiede

- Rilascio nulla osta d'impatto acustico ambientale per attività temporanee (caso rispetto dei limiti temporali ed acustici definiti dal Piano di Zonizzazione Acustica e dalle Leggi vigenti)**
- Autorizzazione in deroga ai limiti acustici definiti dal Piano di Zonizzazione Acustica e dalle Leggi vigenti**
- Autorizzazione in deroga ai limiti temporali ed acustici definiti dal Piano di Zonizzazione Acustica e dalle Leggi vigenti**

per l'attività musicale/spettacolo

altro (specificare) _____

Denominata _____

sita in via/piazza _____

Dichiara che l'attività avrà durata di gg. _____ dal _____ al _____

con i seguenti orari inizio alle _____ e fine spettacolo alle _____

Allega relazione di impatto acustico del tecnico competente in acustica ambientale:

Dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (artt. 75 e 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000).

Allega fotocopia doc. di riconoscimento _____ n° _____

rilasciato da _____ il _____.

Brusciano, _____

Firma
